

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI LECCO E IL COMUNE DI NIBIONNO PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI IN FORMA ASSOCIATA CON I COMUNI E GLI ALTRI ENTI LOCALI DEL TERRITORIO.**

L'anno duemilaventi addì DUE del mese di NOVEMBRE, nella sede della Provincia di Lecco,

T R A

La Provincia di Lecco con sede a Lecco in piazza Lega Lombarda, n. 4 – CF 92013170136 nella persona del Presidente *pro-tempore*, avvocato Claudio Uselli, nato a Lecco il 26.01.1973, domiciliato per la carica presso la sede provinciale, Piazza Lega Lombarda n. 4 – Lecco, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal Tuel e dallo Statuto provinciale

E

il Comune di Nibionno con sede in Nibionno C.F. 82002070132 e P. IVA 00656340130 rappresentato dal Vice - Sindaco *pro-tempore* sig. Panzuti Bisanti Giovanni nato a Maratea (CZ) il 12/06/1951, C.F. PNZGNN51H12E919G il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal Tuel e dallo Statuto comunale

PREMESSO CHE

- l'art. 1 comma 85, lettera d) della legge 7 aprile 2014 n. 56, stabilisce che le Province, quali enti di Area Vasta, esercitino tra le altre anche la funzione fondamentale di assistenza tecnico amministrativa agli enti locali del territorio;

- il successivo comma 89 stabilisce che “[...] sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali [...]”;

- l'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazioni, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

Visto il comma 2 dell'art. 55 bis del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. il quale prevede che ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità;

Visto, altresì, il comma 3 del medesimo articolo 55 bis che stabilisce che le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari;

Rilevato che la gestione, in forma associata, dell'attività dell'UPD rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli enti di minore dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, in osservanza dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

Visti inoltre gli art. 55 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001, così come da ultimo modificati dal decreto legislativo n.75/2017;

Richiamato il decreto deliberativo del Presidente della Provincia di Lecco n. 93 del 17/10/2017 con il quale è stato nominato l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari dell'Ente;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Lecco n. 15 del 18/05/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la presente convenzione per la gestione associata dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Nibionno n. 28 del 21/10/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la presente convenzione per la gestione associata dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari;

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

##### Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

##### Art. 2 - Oggetto e finalità

La presente convenzione è finalizzata alla gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (di seguito "UPD") a favore del Comune/Ente aderente alla presente convenzione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'art. 1 comma 89 della legge n. 56/2014 e degli artt. 55 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.

Ad esso è garantita autonomia decisionale e di gestione.

##### Art. 3 - Modalità operative

Le competenze dell'ufficio per i procedimenti disciplinari sono quelle previste dalla legge e dai contratti collettivi di comparto degli Enti locali e, in particolare, l'UPD ha il compito di contestare l'addebito al lavoratore, convocare la parte, istruire il procedimento disciplinare e adottare l'atto conclusivo del procedimento di irrogazione della sanzione.

Al fine di garantire l'attivazione e la gestione del servizio richiesto, l'Ente convenzionato si impegna a trasmettere tempestivamente, nel caso di necessità di avvio del procedimento disciplinare, tutta la documentazione necessaria e ogni utile informazione, nei modi concordati con l'UPD della Provincia di Lecco. Le due amministrazioni adottano ogni utile misura per facilitare la corretta ed immediata comunicazione dei dati e la collaborazione tra gli uffici interessati, al fine soprattutto del rispetto dei termini perentori prescritti dalla legge e dalla contrattazione collettiva in materia di procedimenti disciplinari. L'ufficio Procedimenti Disciplinari della Provincia di Lecco si avvarrà quindi dell'Ufficio preposto individuato dal Comune/Ente, che sarà a disposizione per l'attività istruttoria e per altre eventuali necessità.

Le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento Ue 216/679.

##### Art. 4 - Trattamento dei dati personali

L'ente convenzionato, Titolare del trattamento dei dati personali, si avvarrà dell'attività della Provincia di Lecco che agirà in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, in relazione ai dati personali che saranno da essa trattati per la gestione dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari.

A tal proposito, il titolare prescriverà adeguate istruzioni scritte circa il trattamento dei dati che dovrà essere svolto dal Responsabile del trattamento, le quali sono tacitamente accolte dalla Provincia fatte salve eventuali osservazioni che potranno essere presentate entro 15 giorni dal ricevimento delle istruzioni stesse.

E' fatto divieto al Responsabile del trattamento ed al personale da esso impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento dell'attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003

#### Art. 5 - Locali, attrezzature e servizi

La Provincia di Lecco metterà a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento dell'Ufficio associato.

#### Art. 6 - Oneri finanziari a carico del Comune convenzionato

Le spese generali relative al funzionamento della gestione associata dell'UPD sono sostenute dal Comune/Ente convenzionato con una quota annua determinata così come indicato nell'allegato. In caso di eventuale contenzioso, la Provincia di Lecco assumerà tutte le decisioni necessarie e provvederà a conferire l'incarico legale. Tutte le spese del contenzioso sono a carico dell'Ente aderente.

Il Comune/Ente convenzionato provvede al pagamento della quota entro 30 giorni dalla chiusura del procedimento.

#### Art. 7 - Controversie

Le parti si impegnano a risolvere bonariamente tutte le controversie che dovessero insorgere dall'esecuzione della presente convenzione.

Qualora non si addivenisse ad una soluzione conciliativa delle controversie, la loro risoluzione è demandata all'organo giurisdizionale competente del Foro di Lecco.

#### Art. 8 – Efficacia e durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e per un periodo pari a 2 anni; potrà essere rinnovata previa richiesta da effettuarsi a cura del Comune/Ente interessato almeno 3 mesi prima della scadenza.

#### Art. 9 – Recesso

Ciascun Ente può recedere anticipatamente dalla presente convenzione, per decisione insindacabile, salvo preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo posta certificata.

#### Art. 10 - Spese di registrazione

Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art.1 Tabella allegata al D.P.R. 131/86.

E' esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) al D.P.R. 26/10/1972, n. 642.

#### Art. 11 – Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto dal presente atto, si rinvia alla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto

La presente convenzione a valere ad ogni effetto di legge viene stipulata mediante sottoscrizione con firma digitale

per la PROVINCIA DI LECCO  
il Presidente  
Claudio Usuelli

per il COMUNE DI NIBIONNO  
il Vice Sindaco  
Giovanni Panzuti Bisanti